

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

*Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto sulla salute e realizzazione di una banca dati*

# *Newsletter*

## *n. 2*



*maggio 2009*

---

*Newsletter mensile di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative in materia di effetti dell'amianto sulla salute.*

*Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con le principali associazioni delle vittime e degli esposti; presenza ai procedimenti di maggior rilievo.*

**A cura di**

**Stefano Zirulia**

**[s.zirulia@gmail.com](mailto:s.zirulia@gmail.com)**

# CONTENUTI

## *PROCESSO ETERNIT – TORINO* *UDIENZA PRELIMINARE DEL 22 E 23 APRILE 2009*

### *SEZIONE I – QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE*

La questione sollevata dai difensori degli imputati .....	2
Repliche dei PM e dei difensori delle parti civili.....	3

### *SEZIONE II – ISTANZE DI ESCLUSIONE DI ALCUNE PARTI CIVILI*

Sigle sindacali .....	5
Repliche dei PM e dei difensori delle parti civili.....	5
Enti ed associazioni .....	6
Repliche dei PM e dei difensori delle parti civili.....	7
Persone fisiche.....	7
Repliche dei PM e dei difensori delle parti civili.....	8

*QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME CHE  
DISCIPLINANO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO  
PENALE*

## LA QUESTIONE SOLLEVATA DAI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI

---

La difesa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile nel processo penale<sup>1</sup>, sia con riferimento al **principio di ragionevole durata del processo**, sancito dall'**art. 111** della Costituzione; sia in relazione al **canone di ragionevolezza**, di cui all'**art. 3** della medesima.

■ Sotto il primo profilo, i difensori muovono dalla considerazione che **illecito penale e illecito civile sono modelli di responsabilità profondamente diversi tra loro**<sup>2</sup>, ed infatti per ciascuno di essi è previsto un autonomo rito processuale. La costituzione di parte civile nel processo penale sovverte questo sistema, perché sottopone al giudice penale anche l'accertamento della responsabilità civile. Ciò costituisce, secondo i difensori, una **complicazione del processo penale, con inevitabili ripercussioni sulla sua ragionevole durata**. L'incompatibilità tra ragionevole durata e costituzione di parte civile sarebbe già stata rilevata, sempre secondo i difensori, dalla **Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto legittima la norma che esclude la costituzione di parte civile nel processo a carico di minorenni** proprio al fine «*di non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero*»<sup>3</sup>.

Né può ritenersi che la cancellazione del diritto ad esercitare l'azione civile nel processo penale sia incompatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'**art. 24 Cost**<sup>4</sup>. In diverse occasioni, infatti, la Consulta ha affermato che «*il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, come tale*»<sup>5</sup>, dal

---

<sup>1</sup> Artt. da 74 a 88, 100, 316, da 538 a 541, 572, 576 c.p.p.

<sup>2</sup> La responsabilità penale si compone essenzialmente di due elementi: aver commesso un fatto previsto come reato da una norma incriminatrice dettagliata (principio di legalità, art. 25 Costituzione); averlo commesso con dolo o colpa (principio di colpevolezza, art. 27 Cost.). La responsabilità civile, invece, deriva dall'aver inflitto un generico danno ingiusto (art. 2043 codice civile), il cui contenuto non è predeterminato dalla legge, talvolta anche in assenza di dolo o colpa (e in tal caso si parla di responsabilità oggettiva).

<sup>3</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 433/1997.

<sup>4</sup> «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

<sup>5</sup> Corte Cost., ord. n. 124/1999, che conferma la sent. n. 98/1996.

momento che il diritto di difesa può essere esercitato secondo le regole generali del processo civile.

■ La *possibilità* di separare l'azione civile da quella penale, diventa, secondo i difensori, una *necessità*, nel momento in cui l'ordinamento adotta un **processo penale di impronta accusatoria**. L'istituto della costituzione di parte civile, infatti, è tipico dei sistemi inquisitori, nei quali l'ideale della "verità di Stato" si traduce nel cumulo di tutte le funzioni processuali in capo al medesimo giudice, nonché nel rifiuto dell'idea che il giudicato civile possa divergere da quello penale (principio di unità della giurisdizione). Il processo penale di modello accusatorio, invece, riconosce le differenze strutturali tra responsabilità civile e penale, ed è pertanto **finalizzato esclusivamente all'accertamento del reato e all'applicazione della pena**.

La correttezza di tale ricostruzione trova riscontro nel mondo reale. Si pensi ai principali **ordinamenti che adottano il processo accusatorio (in particolare Stati Uniti e Regno Unito)**: da una parte non ammettono la costituzione di parte civile; dall'altra, sul presupposto della radicale differenza che intercorre tra i due modelli di responsabilità, accettano che il giudicato civile possa divergere da quello penale<sup>6</sup>.

La **commistione** del piano della responsabilità penale con quello della responsabilità civile, in un sistema tendenzialmente accusatorio come quello italiano, è dunque **priva di ragionevole giustificazione**, e pertanto in contrasto col disposto dell'art. 3 Cost.

### ***REPLICHE DEI PM E DEI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI***

---

La pubblica accusa e i difensori delle parti civili hanno chiesto al giudice di dichiarare la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Una lettura complessiva della giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di costituzione di parte civile permette infatti, secondo le controparti, di affermarne la compatibilità con i requisiti del giusto processo.

■ In primo luogo, si nota che i difensori degli imputati citano, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza n. 433 del 1997 sul rito minorile. Ebbene, tale decisione ammette che **l'interesse alla celerità del processo prevalga su quello del danneggiato solo in virtù**

---

<sup>6</sup> Basti ricordare, a questo proposito, il caso dell'ex giocatore di football americano O. J. Simpson: accusato di duplice omicidio, venne assolto in sede penale perché l'accusa non aveva provato la sua colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", e successivamente condannato nel processo civile, il quale è retto dal meno stringente criterio della "preponderanza dell'evidenza".

delle peculiari esigenze di tutela dell'imputato sottese al rito minorile<sup>7</sup>: esigenze che, è superfluo evidenziarlo, non si riproducono nel processo ordinario.

■ Tanto è vero che la **Corte Costituzionale**, chiamata più volte a pronunciarsi in materia di costituzione di parte civile (benché sotto profili diversi), non ha mai rilevato alcuna incompatibilità tra tale istituto e il modello di processo penale attualmente in vigore.

▪ La **sentenza n. 60/1996** ha dichiarato incostituzionale l'art. 270 c.p.m.p., che escludeva la costituzione di parte civile nel processo penale militare, in quanto produceva un'ingiustificata disparità di trattamento a carico delle persone offese da reati di competenza del giudice militare, alle quali era preclusa la possibilità di *«avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove»* propri del processo penale.

▪ Né l'orientamento del Giudice delle leggi è mutato successivamente all'introduzione dell'art. 111 Cost., come dimostrano le **sentenze n. 63 e 64 del 2009**. La prima ha affermato che *«al principio della ragionevole durata del processo enunciato dalla predetta norma costituzionale “possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza” (sentenza n. 148 del 2005)»*. A questo proposito l'accusa sostiene che la possibilità di costituirsi parte civile rappresenta una ragionevole giustificazione per la dilatazione dei tempi processuali. Ma vi è di più. Nella sentenza 64/2009 la Corte ha rilevato che **il canone di ragionevole durata si riferisce all'intera macchina processuale italiana, e che pertanto non risulta violato ove «l'allungamento dei tempi processuali (...) sia compensato dal risparmio di attività processuali su altri versanti»**. Tale principio è senza dubbio applicabile anche alla costituzione di parte civile, la quale, se da una parte allunga la durata del processo penale, dall'altra riduce il complessivo iter di accertamento delle responsabilità, in quanto permette di evitare la successiva fase civile, o comunque di ridurne il *thema decidendum* all'accertamento e quantificazione del danno.

---

<sup>7</sup> Le quali sono così sintetizzate dalla Corte Costituzionale: «evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto “antagonista”, portatore di interessi “privati” estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenni»; «non appesantire la rapidità e snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero»; e infine sottrarre il minorenni «il più rapidamente possibile alla sfera del processo» penale.

## **SIGLE SINDACALI**

---

■ Osservano in primo luogo i difensori degli imputati che **si sono costituite 8 sigle sindacali per la CGIL e 3 per la CISL**. Si tratta, secondo i legali, di una “moltiplicazione dei pani e dei pesci”, in quanto tali sigle **rappresentano sempre la stessa cosa**, ossia il sindacato di livello superiore. Pertanto, concludono i difensori, CISL Alessandria e Torino devono essere escluse, in quanto assorbite dalla CISL Piemonte; analogamente devono essere escluse CGIL Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Reggio Emilia, Alessandria, Fillea Campania e Fillea Reggio Emilia, in quanto assorbite dalla CGIL Nazionale.

■ Viene in secondo luogo rilevato che, secondo giurisprudenza costante, la costituzione di parte civile di enti e associazioni è ammessa a condizione che **l’interesse perseguito dalla persona giuridica, risultante dal suo Statuto, coincida con il bene giuridico protetto dalla norma penale indicata nel capo di imputazione**. Tale requisito, mentre sussiste con riferimento al capo di imputazione A (poiché l’art. 437 punisce le offese al bene dell’incolumità sul luogo di lavoro), **non pare integrato in relazione al capo B**, dal momento che l’art. 434 è posto a tutela dell’incolumità pubblica, ossia di un bene della cui protezione non si fanno carico le associazioni di lavoratori. I difensori richiedono, pertanto, che tutte le sigle sindacali (CGIL, CISL e CUB) siano escluse con riferimento al capo di imputazione B.

## ***REPLICHE DEI PM E DEI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI***

---

Le controparti chiedono il rigetto di tutte le istanze di esclusione delle parti civili.

■ Quanto al problema delle sigle sindacali, ritiene l’accusa che non si tratti di una artificiosa moltiplicazione di nomi che sottendono la medesima organizzazione. Al contrario, come emerge dalla lettura dei rispettivi Statuti, **ciascuna sigla indica un’articolazione sindacale dotata di autonoma personalità giuridica, nonché di ruoli e interessi propri**. La lesione di tal interessi, pertanto, fa sorgere autonome pretese risarcitorie, come tali azionabili nel processo.

■ Quanto poi all'ammissibilità della costituzione con riferimento al capo di imputazione B, è necessario prendere in considerazione il fatto concreto: **il disastro in esame non riguarda solo l'ambiente extralavorativo, bensì anche gli stabilimenti, e quindi l'incolumità dei lavoratori.** Viene richiamata, a questo proposito, un'ordinanza<sup>8</sup> con la quale il Tribunale di Milano aveva ammesso la costituzione di parte civile dei sindacati in relazione al delitto di cui all'art. 434 cp: si trattava del processo relativo al disastro dell'aeroporto di Linate avvenuto nel 2001.

## ENTI ED ASSOCIAZIONI

---

■ In via principale i difensori degli imputati chiedono **l'esclusione di tutti gli enti che rappresentano interessi diffusi.** Il codice di procedura penale, infatti, prevede che essi possano "esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato" (art. 91), ma non che possano costituirsi parte civile. Osservano i difensori che si tratta di una disciplina coerente con lo scopo del processo penale, che è quello di accertare il fatto, attraverso le prove che si formano nel contraddittorio delle parti. E proprio l'art. 91 permette agli enti esponenziali di partecipare al contraddittorio. Tanto è vero che **il legislatore, quando ha voluto concedere a tali enti la facoltà di esercitare l'azione civile nel processo penale, l'ha previsto espressamente,** come nelle norme in materia di usura e di danno ambientale (art. 311 del d.lgs. 152/2006). Si tratta di una ricostruzione condivisa dalla più recente giurisprudenza di merito<sup>9</sup>.

■ In via subordinata, ossia qualora il giudice ritenesse invece di ammettere la costituzione di parte civile degli enti esponenziali, si richiede che vengano ammessi solo quelli che proteggono in modo **esclusivo o prevalente** gli interessi lesi dai reati contestati. La "prevalenza", viene specificato, deve risultare **in concreto**, ossia dall'attività materialmente svolta dall'ente, nonché dal legame geografico tra il territorio in cui tale attività è svolta e quello interessato dagli effetti dannosi dei reati. Si richiede pertanto l'esclusione dei seguenti enti per difetto di legittimazione: CODACONS (interesse non prevalente); Osservatorio nazionale amianto (che, a dispetto del nome, tutela una serie di interessi eterogenei e, con riferimento all'amianto, ha solamente pubblicato un libro e sottoscritto un ricorso avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo); Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro (interesse non prevalente); Associazione esposti amianto – Friuli Venezia Giulia (difetto di legame territoriale); Associazione vittime

---

<sup>8</sup> Tribunale di Milano, ordinanza del 4 giugno 2003.

<sup>9</sup> Cfr. trib. Parma del 21/4/2009 (processo Parmalat), nonché l'ordinanza del GUP nel processo ThyssenKrupp.

amianto nazionale italiana (erede dell'associazione esposti amianto di Pavia, è rimasta priva di legame territoriale coi fatti che coinvolgono la Eternit); Medicina Democratica (le cui attività in materia di amianto sono gestite dall'Associazione italiana esposti amianto, la cui costituzione assorbe pertanto quella di MD).

■ Quanto al **danno ambientale**, i difensori sostengono che esso **non possa incidere direttamente sugli interessi dei soggetti privati**. Ciò trova conferma nell'**art. 311 del Testo Unico dell'ambiente**, che prevede la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale solo in capo allo Stato, e in particolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

### ***REPLICHE DEI PM E DEI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI***

---

■ Numerose e recenti **sentenze di legittimità hanno riconosciuto il diritto a costituirsi parte civile degli enti esponenziali**. Si tratta delle sentenze della Cassazione n. 4060/2008, 16031/2009, 35393/08. Secondo tali decisioni il principio che legittima la costituzione di parte civile è quello del **nesso causale** tra commissione del reato e lesione di un interesse giuridicamente protetto. Tale interesse deve essere indicato negli Statuti degli enti esponenziali, **senza bisogno che risulti esclusivo o prevalente**.

■ Con riferimento al **danno ambientale**, viene richiamata la giurisprudenza secondo la quale *«sul presupposto che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi specifiche bensì pure, contestualmente ed inscindibilmente, in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale", (...) la legittimazione a costituirsi parte civile non spetta solo ai soggetti pubblici (...), in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale»*<sup>10</sup>

### **PERSONE FISICHE**

---

■ I difensori degli imputati **richiedono infine l'esclusione delle 106 persone fisiche che nel 1993 hanno sottoscritto una transazione con il fallimento Eternit**. In forza di quel

---

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2006, n. 36514. Nello stesso senso: 19 novembre 1996, n. 9837 Locatela; 23 novembre 1989, n. 16247, Castaldi.



contratto di transazione i danneggiati hanno ricevuto una somma a titolo di risarcimento, ed in cambio hanno **rinunciato ad esercitare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni presenti e futuri**. Tale rinuncia vale non solo con riferimento agli imputati del procedimento all'epoca pendente, bensì anche in relazione agli imputati odierni, dal momento che tra tutti loro esisteva un'obbligazione solidale, e che comunque la transazione può produrre gli effetti del contratto a favore di terzi. I difensori anticipano possibili eccezioni delle controparti rilevando che: a) la giurisprudenza ammette che i danni futuri siano oggetto di transazione, a condizione che siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (nel 1993 gli effetti dell'amianto sulla salute erano ben noti, e dunque i danni futuri, e in particolare il rischio di mesotelioma, erano prevedibili); b) è vero che l'art. 2113 del codice civile sancisce l'invalidità delle transazioni aventi ad oggetto i diritti indisponibili dei lavoratori, ma è altresì vero che la medesima norma stabilisce un termine di decadenza per l'impugnazione della transazione pari a 6 mesi.

### ***REPLICHE DEI PM E DEI DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI***

---

■ Le transazioni firmate da alcune persone offese nel 1993 facevano riferimento ai titoli di reato per i quali pendeva un processo penale davanti al Tribunale di Casale Monferrato, ossia l'omicidio e le lesioni colpose. È dunque con riferimento ai danni derivanti da quei reati che le persone offese hanno rinunciato ad agire in giudizio. **Il processo attuale ha invece ad oggetto i reati di disastro doloso e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, rispetto ai quali non vi è stata alcuna transazione.**

■ Inoltre l'elenco delle 106 parti civili che i difensori chiedono di escludere presenta numerosi punti oscuri. Da un lato, infatti, compaiono anche **nomi di persone che non hanno mai firmato la transazione del 1993**; dall'altro, sono indicate **persone ormai decedute, rispetto alle quali i famigliari che si sono costituiti parte civile rivendicano un danno morale *iure proprio*** sul quale non vi è mai stata alcuna transazione.